AZIENDA U.S.I **CARBONIA**

Deliberazione n.

Adottata dal Direttore Generale in data ____ 6 NOV. 2003

OGGETTO: Azienda USL n. 7 di Carbonia c/ Giranu Andrea - Sentenza n. 1595/06 Liquidazione capitale residuo per il dipendente Giranu Andrea e spese processuali in favore dell'avvocato Antonio De Toni.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con ricorso del 06.12.2005, l'Azienda U.S.L. nº 7 proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 19/10/2005 dal Tribunale di Cagliari che aveva ingiunto di pagare la somma di euro 1.412,82 al sig. Giranu Andrea per retribuzione di 131 ore di lavoro straordinario.

VISTA la sentenza n. 1595/06, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

ATTESO che, con la sopra citata sentenza il Tribunale di Cagliari ha revocato il decreto ingiuntivo emesso il 19/10/2005 e ha condannato l'Azienda USL n. 7 al pagamento in favore del sig. Giranu Andrea della somma di 653,31 euro con gli interessi legali dalla data di maturazione del credito e delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro 600,00;

CONSIDERATO che con prot. n. 2109 del 17/10/2006 l'Ufficio Legale Aziendale ha richiesto all'avvocato De Toni l'importo della somma dovuta al Sig. Giranu Andrea, nonché quello delle proprie competenze professionali;

CHE con nota del 23/10/2006, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, l'avvocato De Toni ha trasmesso la distinta delle somme dovute da codesta Azienda;

RITENUTO doversi dare esecuzione alla succitata sentenza provvedendo alla liquidazione, in favore dell'avvocato Antonio De Toni, degli importi indicati nella distinta di cui sopra;

DELIBERA

- di liquidare all'avvocato Antonio De Toni, per i motivi esposti in narrativa e sulla base della nota del 23/10/2006, l'importo di € 1.587,47 e di imputare detto importo sul codice n. 540409 del vigente piano dei conti aziendale;

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra

indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR. AM

DIR. SAN. /

LEGALE/

Il Direttore Generale dr. Benedetto Barranu

Azienda USL n. 7 Carbonia

Destinatari:

Servizio Bilancio;

Collegio Sindacale.

Settore Legale;

ALICINA USE A CONTROL OF A CONT
Segue Deliberazione n.
Retro delibera
Il Responsabile del Servizio affari generali
attesta che la deliberazione n. 165 del 6 NOV. 2006
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7 a partire dal <u>6 NOV. 2006</u> <u>2 0 NOV. 2006</u> Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
ed è stata posta a disposizione per la consultazione
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Allegati:

SENT. 1595 66 LACL 5839 05 CRON. 15036 66

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari dott. Sergio Maxia ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 5839 del R.A.C.L per l'anno 2005, promossa da:

AZIENDA USL n. 7 con sede in Carbonia in persona del Direttore generale, domiciliato elettivamente in Cagliari presso l'avvocato Giuseppe Macciotta che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso in opposizione,

OPPONENTE

contro

GIRANU ANDREA, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Antonio De Toni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo,

OPPOSTO

Svolgimento del processo

Con ricorso 6-12-2005 l'Azienda USL n. proponeva opposizione contro il decreto emesso il 19-10-2005 da questo Tribunale, che le aveva ingiunto di pagare al dipendente Giranu Andrea Giuseppe la somma di euro 1.412,82 per retribuzione di 131 ore di lavoro straordinario svolto nel periodo agosto/dicembre 2004 come conducente di automezzi.

L'opponente eccepiva che nel mese di ottobre 2004 aveva corrisposto l'importo solo di 70 ore di lavoro straordinario perchè le ore residue non

erano non erano compensabili superando il limite individuale annuale di 250 ore.

L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del giudizio.

L'opposto si costituiva in giudizio riconoscendo il pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso e chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 653,31 per compenso delle residue 61 ore di lavoro straordinario, con vittoria di spese del giudizio.

La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa nell'udienza del 23-3-2006.

Motivi della decisione

L'opponente invoca il disposto dell'art. 34 del vigente CCNL Comparto Sanità per cui "il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali" che potrà essere superato in relazione a esigenze particolari e eccezionali... fino al limite massimo di 250 ore annuali".

L'opponente avendo corrisposto per l'anno 2004 il compenso di 258 ore di lavoro straordinario rifiuta il pagamento delle residue 161 ore benchè debitamente autorizzate dal dirigente responsabile per garantire la continuità del pubblico servizio di gestione delle emergenze.

Il comportamento dell'opponente è illegittimo.

Il ricorso al lavoro straordinario ha carattere eccezionale e pertanto deve essere contenuto a tutela del lavoratore.

Il limite di ore annuali previsto nella normativa contrattuale in esame significa che il lavoratore è obbligato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il limite prefissato, mentre è libero di rifiutare o accettare lo svolgimento di prestazioni superiori.

Il datore di lavoro che autorizza e utliizza tali prestazioni non può sottrarsi all'obbligo di compensarle con il pagamento della relativa maggiorazione retributiva o la concessione di riposi compensativi a domanda del lavoratore.

Poiché nel caso in esame il lavoratore non intende fruire di riposi compensativi, ma pretende la corresponsione della retribuzione pari a euro 653,31 per 61 ore di lavoro straordinario, l'opponente deve essere condannato al pagamento della predetta somma con gli interessi legali previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per maggior importo.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Revoca il decreto ingiuntivo emesso il 19-10-2005. Condanna l'Azienda USL n. Fal pagamento in favore di Giranu Andrea della somma di euro 653,31 con gli interessi legali dalla data di maturazione del credito e delle spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 di cui 250,00 per diritti di procuratore e 350,00 per onorari di avvocato.

Cagliari 27-9-2006

IL CANCELLIBRE

Depositato in Cancellaria oggi.
Cagliari, II. 27 SIV. 2006
IL CANCELLINEB

Il giudice estensore

(dott. Sergio Maxia)

09125-CAGLIARI Vla San Lucifero, 72 - Tel. (070) 659565 - 657722 Fax (070) 660264

09016 IGLESIAS Via Sarcidano, 8 - Tel. e Fax (0781) 22287 e-mail: avv.defoni@libero.it Spett.le Azienda U.S.L nº 7-Carbonia Ufficio legale

Cagliari, 23 ottobre 2006

Fax 0781/6683200

A Vostra nota prot. n. 2109 del 17.10.2006.

' Vi invio – in appresso specificata – la distinta delle somme dovute dalla Azienda U.S.L. n° 7- Carbonia, a seguito della sentenza n° 1595/06 del Tribunale di Cagliari.

Cordiali Saluti

Cornain Summer	
	Avv. Antonio De Toni
and had here all the part all the first and	* 40 dit bit 141 die een eel oo skreenwal oo for eel oo de een de oorden de
Capitale residuo liquidato in sentenza	653,31
Rivalutazione monetaria	51,31
Interessi sul capitale rivalutato	68,79
Totale	722,10
Carrent	Competenze
Competenze liquidate in sentenza	600,00
Esame dispositivo sentenza	10,00
Esame testo integrale della sentenza	19,00
Consultazioni con il cliente	39,00
Corrispondenza informativa	39,00
TOTALE	707,00
C.P.A. 2%	<u>14,14</u>
TOTALE	721,14
I.V.A. 20%	144,23
TOTALE	865,37
RIEPILOGO	
Capitale residuo + rivalutazione + interessi	722,10
Diritti ed onorari	865,37
TOTALE COMPLESSIVO	1.587,47

